

Informativa per la clientela di studio

N. 21 del 04.02.2015

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Emersione dei capitali nazionali ed esteri – pubblicato il Modello definitivo per aderire

L'Agenzia ha pubblicato il Modello per aderire alla **procedura di collaborazione volontaria**.
Se in passato avesse detenuto **attività all'estero** (es. conti correnti o immobili), mai dichiarate, potrà avvalersi di tale procedura, per farle emergere al Fisco. La procedura può essere attivata **fino al 30 settembre 2015**.

Premessa

Pronto il **Modello definitivo** di richiesta di adesione alla procedura di collaborazione volontaria, introdotta dalla L. 186/2014.

Da venerdì 30.01.2015, infatti, sul sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile consultare la versione definitiva del **Modello da presentare all'Agenzia delle Entrate per regolarizzare le attività finanziarie e gli investimenti detenuti all'estero**, al 31 dicembre 2014 o prima di questa data, in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale e non.

Approvate anche le istruzioni al Modello.

Il Modello denominato **"Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria"** è composto dal:

- **frontespizio**, contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- dalla sezione dei dati identificativi del **soggetto richiedente**;

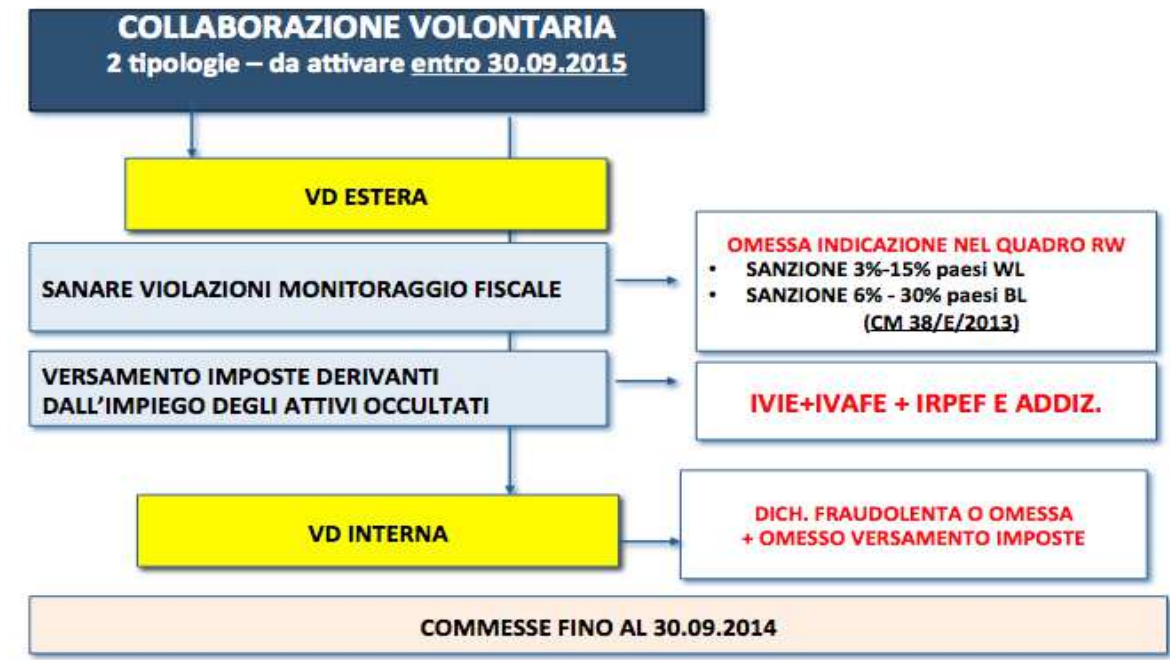
- dai quadri per l'indicazione dei **soggetti**, dei dati rilevanti per la **determinazione degli investimenti e le attività di natura finanziaria** costituiti o detenuti all'estero e dei **maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi** e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute e dei contributi previdenziali.



Chi può utilizzare il Modello

Il Modello deve essere utilizzato **dall'autore della violazione**:

- degli obblighi di dichiarazione previsti dall'articolo 4, co. 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, che intende avvalersi della **procedura di emersione internazionale** prevista dall'articolo 1, comma 1, della Legge n. 186 del 2014;
- e dal contribuente non destinatario degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, o che essendone obbligato vi abbia adempiuto correttamente, che intende avvalersi della **procedura di emersione nazionale** prevista dall'articolo 1, comma 2, della medesima Legge n. 186 del 2014.

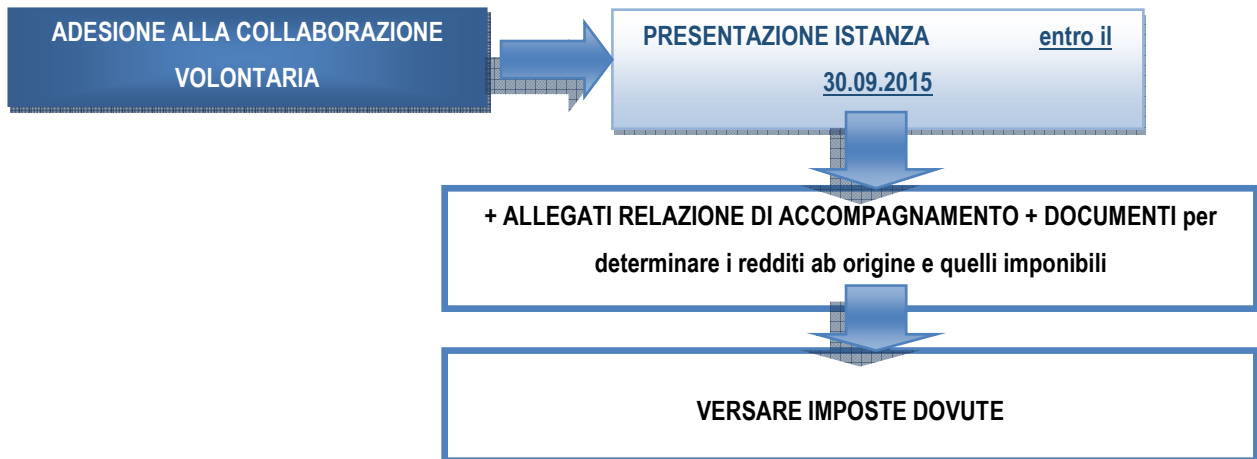


La procedura: l'adesione e il versamento

Allo scopo di sanare le citate violazioni, il contribuente deve:

1. indicare spontaneamente all'Amministrazione Finanziaria, mediante la **presentazione di apposita richiesta telematica (istanza)**:
 - tutti gli investimenti;
 - e tutte le attività di natura finanziaria, costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, **fornendo i relativi documenti e le informazioni** per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai **documenti e alle informazioni** per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP, dei contributi previdenziali, dell'IVA e delle ritenute, **non connessi con le attività costituite o detenute all'estero**, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, co. 1 del D.L. n.167/90;
2. **versare le somme dovute** in base all'invito di cui all'art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 218/97, e successive modificazioni.

NOTA BENE - Non è possibile avvalersi della compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.



Opzione per la tassazione forfetaria

Con riferimento alla procedura di cui all'art. 1, comma 1, della citata Legge n. 186 del 2014, i contribuenti per i quali la media delle consistenze delle attività finanziarie detenute all'estero al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro possono chiedere, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, di calcolare gli stessi applicando il **metodo forfetario** previsto dall'art. 5-quinquies, comma 8, del citato Decreto Legge n. 167 del 1990.

Nel **Modello Ministeriale** tale scelta viene fatta nel frontespizio:

OPZIONI	CHIEDE
☐	che i rendimenti delle attività finanziarie estere vengano determinati forfetariamente ai sensi dell'art. 5-quinquies, comma 8, d.l. n.167/1990



Modalità e termini di presentazione

Il Modello è presentato **esclusivamente per via telematica** direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotto informatico denominato “**Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria**”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

È fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato:

- un **esemplare cartaceo del Modello** predisposto informaticamente;
- nonché **copia della attestazione dell’avvenuto ricevimento** dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il Modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere **conservato a cura di quest’ultimo**.

INTEGRAZIONE DEL MODELLO

È consentita **l’integrazione dell’istanza**, entro il termine di 30 giorni dalla sua presentazione, per rettificare quella originaria, ferma restando l’efficacia della stessa, barrando la casella “**Istanza integrativa**”.

L’integrazione dell’istanza originaria è ammessa fino alla scadenza del termine per la presentazione della documentazione (**30.09.2015**).

**RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA
DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA**

(articolo 1, commi 1 e 2, legge n. 186 del 2014)

EMERSIONE	Internazionale (comma 1) ☐	Nazionale (comma 2) ☐	ISTANZA INTEGRATIVA ☒
-----------	---	--	---

Il Modello contenente la richiesta di accesso deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate **entro il 30 settembre 2015**.

NOTA BENE - L’istanza si considera presentata nel momento in cui è **conclusa la ricezione dei dati** da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è costituita dalla **comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione**.

ATTENZIONE - Nella ricevuta viene altresì riportato **l'indirizzo di posta elettronica certificata delle Direzioni regionali** e delle Direzioni provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano, a cui dovrà essere inviata la documentazione a supporto dell'istanza e la relazione di accompagnamento del professionista.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....